



PROVINCIA DI VERONA

Servizio tutela faunistico ambientale

OGGETTO: Estensione del periodo di divieto di pesca del laverello (coregone) e dell'autorizzazione alla sua cattura in deroga nel lago di Garda per la riproduzione artificiale.

Determinazione n. 32/16 del 11/01/2016

Il dirigente

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale ed in particolare gli articoli 53 e 54 in ordine alle funzioni dirigenziali;

visto l'articolo 19 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che assegna alla Provincia le funzioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne;

visto il regolamento regionale 12 agosto 2013, n. 2 "Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda" che stabilisce i tempi, luoghi e modi di pesca nei confronti delle diverse specie ittiche;

visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del sopraccitato regolamento regionale, che stabilisce per la specie la specie lavarello un periodo di divieto di pesca esteso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;

visto, altresì, il successivo articolo 7, comma 2, che assegna alla Provincia, la possibilità di variare i periodi di divieto di pesca delle diverse specie per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri inter e intraspecifici;

visto inoltre l'articolo 8 del regolamento regionale n. 2/2013 che individua la tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva, con particolare riferimento al bilancino e all'amettiera per coregone;

considerato che l'articolo 7, comma 5, del regolamento regionale n. 2/2013, stabilisce che la provincia, in deroga ai divieti previsti dalla stessa norma, può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento;

visto l'art. 14 del regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, modificato dall'articolo 48 del decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, che prevede che i periodi di divieto di pesca delle varie specie ittiche non vengono applicati nel caso i pesci vengano utilizzati per la fecondazione artificiale da parte degli stabilimenti ittiogenici pubblici o privati;

preso atto che con determinazione del funzionario delegato n. 4751/15 del 21 dicembre 2015 è stata autorizzata la cattura del lavarello nel lago di Garda per la riproduzione artificiale durante la stagione invernale 2015/2016 in deroga al periodo di divieto di cattura della specie;

precisato che con lo stesso provvedimento è stato approvato il calendario delle uscite di pesca (messa in posa delle reti) il cui termine è stato fissato a mercoledì 13 gennaio 2016;

considerato tuttavia che, a causa delle particolari condizioni metereologiche che hanno caratterizzato il periodo autunnale ed invernale, straordinariamente miti, la deposizione delle uova è avvenuta con ritardo con inizio a partire da gennaio, anzichè a fine dicembre come da sempre avviene;

ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire idonea protezione alla specie e nel contempo assicurare l'approvvigionamento delle uova ai fini della incubazione presso l'impianto di Bardolino, posticipare il divieto di pesca del lavarello fino al 24 gennaio 2016, estendendo altresì fino a tale data l'autorizzazione alla cattura in deroga della specie esclusivamente da parte dei pescatori già autorizzati con la determinazione n. 4751/15;

precisato che il divieto di cattura della specie è da intendersi per tutte le tecniche di cattura previste dal regolamento regionale n. 2/2013, sia relativamente alla pesca professionale che a quella dilettantistico-sportiva;

considerato, infine, che anche la Provincia di Brescia adotterà un analogo provvedimento per la parte di lago di propria competenza territoriale;

determina

- 1) di posticipare alle ore 12.00 del 24 gennaio 2016 il termine del divieto di pesca al lavarello (coregone) sul lago di Garda;
- 2) di vietare sul lago di Garda la cattura e detenzione del lavarello, sia da parte del pescatore dilettantistico-sportiva che professionale, sino alle ore 12.00 del 24 gennaio 2016, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 3);
- 3) di autorizzare i pescatori professionisti già autorizzati con determinazione del dirigente n. 4751/15, alla pesca in deroga del lavarello nel rispetto del seguente calendario di pesca, relativo alla giornate di messa in posa delle reti:
 - venerdì 15 gennaio 2016;
 - lunedì 18 gennaio 2016;
 - mercoledì 20 gennaio 2016;
 - venerdì 22 gennaio 2016;
- 4) di precisare che la fine del periodo di pesca in deroga potrà essere anticipata per la saturazione dell'impianto di Bardolino o per cessata maturità dei riproduttori;
- 5) di precisare che le modalità di pesca in deroga rimangono quelle già previste dalla soprammenzionata determinazione n. 4751/15;
- 6) di stabilire che l'utilizzo della rete tipo antanello, ai fini della pesca alle altre specie, fino alle ore 12.00 del 24 gennaio 2016 è consentito purchè al di fuori delle zone di frega del lavarello e non in vicinanza delle rive;

- 7) di vietare sul lago di Garda l'utilizzo del bilancino e dell'amettiera per coregone fino alle ore 12.00 del 24 gennaio 2016.

Carlo Poli